

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **578/1989** (ECLI:IT:COST:1989:578)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Udienza Pubblica del **28/11/1989**; Decisione del **13/12/1989**

Deposito del **22/12/1989**; Pubblicazione in G. U. **03/01/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15220**

Atti decisi:

N. 578

SENTENZA 13-22 DICEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n.161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Canneva Lorenzo, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Esposito Anna ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 22 novembre 1988 (pervenuta il 28 giugno 1989) emessa dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Canneva Lorenzo (n.346/1989) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n.161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), nella parte in cui escluderebbe la facoltà del ricorrente di farsi rappresentare da un difensore nei giudizi sui ricorsi per pensione di guerra, in riferimento all'art. 24 Cost.

Dall'ordinanza si evince che il giudizio a quo si è interrotto per morte del ricorrente ed è stato poi proseguito dagli eredi del medesimo, con comparsa sottoscritta dal difensore e procuratore speciale. L'adito giudice, premesso che nella specie il processo non poteva ritenersi validamente radicato alla luce del disposto dell'art. 3, comma terzo, della legge n. 161 del 1953, è d'avviso che la norma escluderebbe, nei giudizi sui ricorsi per pensione di guerra, la facoltà del ricorrente di farsi "rappresentare" da un difensore (ma solo di farsi "assistere"); da qui la conseguente questione di legittimità per asserito contrasto con l'art. 24 Cost.

Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti gli eredi ricorrenti che hanno concluso anch'essi per una declaratoria di illegittimità delle disposizioni, "a meno che (dette norme) non siano interpretate nel senso che il legislatore usando espressioni improprie ha inteso rendere facoltativa la rappresentanza e la difesa della parte attraverso l'opera di un professionista patrocinante in cassazione".

Considerato in diritto

1.1 - L'art. 3, comma terzo, della legge 21 marzo 1953, n.161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) stabilisce che nei giudizi avanti alla detta Corte sui ricorsi per pensione di guerra resta consentito alle parti di intervenire personalmente, giusta l'art. 18 del regolamento di procedura approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; che tuttavia, ove il ricorrente sia assistito da un avvocato gli onorari di quest'ultimo sono ridotti a un quarto.

1.2 - Da quest'ultima disposizione, relativa agli onorari, il giudice a quo vorrebbe far derivare l'impossibilità per il ricorrente di poter usufruire, ai fini di rappresentanza, del patrocinio di un difensore, con ciò assumendosi violate le garanzie contenute nell'art. 24 Cost.

2. - Senonché, va considerato che il legislatore del 1953 nel mantenere ferme, per i ricorsi in questione, "le norme attualmente in vigore" ha chiaramente richiamato la facoltà per le parti di "intervenire personalmente od a mezzo dell'avvocato che le rappresenti" (art. 18 r.d. n. 1038 del 1933). E il patrocinante iscritto nell'albo speciale per la Corte di cassazione, unico abilitato alla difesa anche per tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti, esercita coevamente funzioni di assistenza e di rappresentanza.

Comunque va chiarito che successivamente alla normativa del 1953 la specifica legislazione in materia ha espressamente determinato i poteri del difensore inerenti anche all'esercizio dell'attività di rappresentanza; sicché per i giudizi di cui trattasi è esplicabile il pieno patrocinio legale.

Di nessun rilievo, perciò, resta l'affermazione del Collegio a quo, secondo cui l'ipotesi, normativamente contemplata (cfr., da ultimo, art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 col definitivo riordinamento delle pensioni di guerra), di patrocinio nella prosecuzione dopo decesso del ricorrente, costituirebbe una non applicabile "disposizione stereotipata".

Conclusivamente, e in tali sensi, la questione va dichiarata non fondata, poiché risultano assicurati gli essenziali compiti di ministero legale di cui ai principi di garanzia previsti dall'art. 24 Cost. (cfr. già sent. n. 46 del 1957).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.